

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 301

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa d’iniziativa dei senatori EUFEMI, CICCANTI e GUBERT

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 2001

—————

Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica
di sindaco nei piccoli comuni

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Nel nostro sistema legislativo si è finalmente giunti a stabilire un dato indiscutibile di efficienza e funzionalità di una istituzione: senza temere alcuna crisi, senza ricorrere a «ribaltini» e «ribaltoni» di alcun genere, che non fanno onore alla morale politica di chi li attua e che offendono il cittadino che vede rovesciata e tradita la sua volontà con conseguente perdita della fiducia nei politici e nelle istituzioni, si cerca di dare risposte certe, diffondendo stabilità e sicurezza nella gente.

Il comune, questo ente che rappresenta la base socio-economica e storico-culturale del Paese, oltre ad essere una continua fucina di idee e di innovazioni, ha dimostrato di sapere dare risposte alla comunità alla quale è vicino e dalla quale riceve forza in modo diretto.

Tutte queste qualità dipendono attualmente da un fattore principale: il sistema elettorale vigente.

L'elezione diretta del sindaco ha assolto ad una duplice funzione: quella della stabilità e della responsabilità. Stabilità dell'amministrazione e, finalmente, individuazione del soggetto il cui operato può essere elogiato dai cittadini o le cui colpe per una cattiva gestione possono essere individuate chiaramente. Nessun altro ente può vantare questa prerogativa. Il sindaco è il diretto responsabile della politica locale: se è capace viene elogiato e rieletto; se è incapace, al termine del mandato viene «rispedito» a casa. La responsabilità è propria di ogni sindaco. Quindi, esiste una sola limitazione: il mandato elettorale.

I commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sanciscono che: «Chi

ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche» (comma 2) e che: «È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie» (comma 3).

L'attuale sistema prevede, quindi, che un sindaco non possa ricandidarsi per un eventuale terzo mandato «pieno», o al termine di un mandato «pieno» e trascorsi due anni, sei mesi ed un giorno dal secondo mandato.

Attualmente il sindaco, eletto direttamente dal corpo elettorale, è investito del suo mandato da un rapporto di tipo fiduciario, ed i risultati ottenuti nell'amministrazione del comune durante i cinque anni di mandato sono ancora più identificati dai cittadini con la figura del sindaco; la riconferma o meno, alle elezioni successive, avviene quindi, come abbiamo detto, più che mai in relazione agli effetti concreti di «buon governo» che i cittadini hanno potuto riscontrare nei cinque anni. Da qui discende che la riconferma del sindaco in carica, allo scadere di un mandato, in base alla legge vigente, è più che mai espressione del consenso e della volontà popolari, una scelta senz'altro di indiscutibile consapevolezza elettorale (l'operato di un sindaco è sotto gli occhi di tutti, in particolare nei piccoli centri), mentre spesso, invece, ci si trova di fronte a scelte elettorali dettate più dal disorientamento politico che non da vere e proprie convinzioni dell'elettorato.

Il presente disegno di legge cerca di colmare alcune lacune e di migliorare le distorsioni di questo sistema normativo in modo

esauriente ed equo, soprattutto per i piccoli comuni.

Quali ragioni ostano alla ricandidatura di un sindaco oltre il secondo mandato? Quali motivi sono così «forti» da sostenere una limitazione nella scelta «sovrana» della gente in relazione alla nomina del proprio primo cittadino? Non crediamo certo che ve ne siano di sostenibili; in questo caso una limitazione andrebbe posta per ogni altro incarico politico di «forte responsabilità».

All'articolo 1 del presente disegno di legge, recante modifica del comma 2 dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si prevede che i sindaci di comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, che abbiano già ricoperto due mandati, possano presentarsi nuovamente alle elezioni per ulteriori mandati, dando la possibilità al corpo elettorale di scegliere di perpetuare quel patto sociale stabilito democraticamente tra le parti, con la riconferma della conduzione dell'ammini-

strazione vigente, oppure scegliendo di rinnovarla con un candidato sindaco diverso. Ciò permetterebbe, inoltre, al sindaco di approfondire ed ampliare il programma politico-amministrativo nell'espletamento delle sue funzioni, rafforzando il legame con la sua comunità.

Con l'articolo 2 si prevede che per i comuni con fascia di popolazione tra 3.000 e 15.000 abitanti, quindi ricompresa fra il limite previsto dall'articolo 1 ed il limite fissato dalla legge elettorale per i comuni di tali dimensioni, la possibilità di un terzo mandato sia affidata alle scelte statutarie.

È l'affermazione del principio dell'autonomia degli enti locali che lascia alla propria comunità la facoltà di derogare al limite previsto dalla legge, vincolata esclusivamente al voto qualificato determinato da una maggioranza dei due terzi dei consiglieri comunali assegnati.

Ciò in modo da rappresentare una decisione ponderata e rispettosa delle minoranze.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1. Il comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco, ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche».

Art. 2

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente:

«3-bis. I comuni con popolazione tra 3.000 e 15.000 abitanti possono prevedere nel proprio statuto che il sindaco sia rieleggibile per un terzo mandato consecutivo. In deroga all'articolo 6, comma 4, tale modifica statutaria è deliberata esclusivamente con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati».

2. Al comma 4 dell'articolo 6 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 51, comma 3-bis».